

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di
VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice Unico
Dott. Andrea Mirenda

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 14185/2014 R.G. promossa da:

Z. M. e S. M. (omissis);

ATTORE

contro:

BANCA DATI I. SRL, (omissis);

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza, che qui si intendono richiamati.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;

ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. *per relationem* (cfr., da ultimo, SS.UU. 16.1.2015 n. 642; v. anche Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – risultava del resto già codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, a sua volta recettivo dei previ orientamenti giurisprudenziali;

osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le *quaestiones* sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata ¹ ;

¹ La conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art. 115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.

Così, Cass. 27 luglio 2006, n. 17145. V. anche Cass. civ., Sez. II, 4 luglio 2012, n. 11199

che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l’effetto dell’*error in procedendo*), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;

richiamato il contenuto della citazione con la quale Z. M., Dalla Valentina Daniela e Dalle Rive Diego hanno dedotto l’ *inesistenza del contratto con Banca dati I. srl, con Amministratore Unico il sig. Di Sabato Simone, avente ad oggetto l’ordine di acquisto azionari e/o obbligazionari e/o quote UINVEST, il quale in ogni caso sarebbe da considerarsi nullo per violazione della normativa in tema di equity crowdfunding (D.L. 179/2012, convertito con modificazioni con la L. 221/2012) e del Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005)”* e hanno, quindi, richiesto – ex art. 2033 c.civ. - la restituzione delle somme versate alla convenuta;

richiamata, del pari, la comparsa di risposta dei convenuti che, nel contestare la fondatezza della domanda e nel chiederne il rigetto, facevano rilevare *“come unico dato certo e incontrovertibile fosse l’accredito da parte di Uinvest, sugli accounts privati degli attori – come peraltro da loro medesimi affermato e provato - di quanto loro promesso, id est quote di partecipazione in “start up” presenti sullo stesso portale Uinvest”*;

richiamate le risultanze dell’istruttoria orale espletata (prova per testi e per interpello del convenuto Di sabato);

tanto premesso, osserva:

l’istruttoria ha consentito di chiarire i termini “di fatto” dell’odierna vicenda.

Giova senz’altro la descrizione fornita dal Di Sabato nel suo interrogatorio formale (al netto della riserva assoluta in favore del giudicante circa la qualificazione giuridica della fattispecie concreta in esame) in quanto sostanzialmente coerente con gli scarni elementi documentali in atti, qui rappresentati, oltre che dai bonifici eseguiti dagli attori in favore della società del Di Sabato, dal prospetto UINVEST contratto di partenariato della società convenuta con UINVEST (contratto che, a stretto rigore, non assurgerebbe alla dignità di prova scritta trattandosi di *res inter alios acta*).

Il Di Sabato così risponde:

“Sul primo capitolo” Nulla so sulle competenze finanziarie e in materia di investimenti mobiliari delle attrici; io mi sono limitato ad operare non come intermediario finanziario, bensì come financial partner di UINVEST nella materia della c.d. criptovaluta. In breve, le attrici hanno individuato la nostra società come partner di UINVEST incaricata di consegnare, dietro bonifico, “moneta UINVEST” in pari misura, con la quale le attrici, poi, avrebbero potuto acquistare quote di partecipazioni in “start up” presenti sul portale UINVEST. Per la migliore definizione del nostro rapporto con UINVEST, mi riporto al contratto già dimesso in atti.

Sul capitolo 2): conoscevo il sig. Federico Rossetto (n.d.e., del quale ha parlato il teste Conti Mauro come colui che avvicinò e introdusse le attrici all’investimento per cui è causa) e lo conosco tutt’ora, il qual è un collaboratore non nostro bensì di UINVEST. Lui mi metteva al corrente di potenziali clienti intenzionati ad acquistare “valuta UINVEST” o a riscuotere denaro, in cambio della restituzione di tale valuta.

Omissis... Confermo di aver ricevuto dalle attrici i bonifici di cui al capitolo 6, in esito ai quali attribuii loro pari di valore di “moneta UINVEST” he acquistai a mia volta da altri investitori che avevano esercitato il diritto alla riconsegna del denaro.

Sul capitolo 5: è vero, mai alcun contratto o ordine scritto ci fu tra noi e le attrici in quanto il rapporto era costituito con UINVEST.

Sul capitolo 11: gli account (creati direttamente dagli attori presso UINVEST, n.d.e.) non funzionarono, nel senso che effettivamente non fu possibile prelevare le somme. Preciso che si trattava di account legati a UINVEST. UINVEST cercò di ovviare a questo problema creando dei “top fund” che riuscirono a restituire gran parte o la totalità del capitale investito nell’arco di 24 mesi, ovvero somme ridotte in tempo reale. Altro rimedio fu quello dell’emanazione di carte di debito che pure funzionarono per quattro mesi, fino al fallimento dell’emittente IMELEU”.

In definitiva, per quanto è emerso, gli attori corrisposero alla società convenuta (non al Di Sabato, che di quella società di capitali era solo il legale rappresentante), somme in valuta reale, ricevendone in cambio valuta UINVEST che gli stessi impiegarono, poi, presso il portale ucraino al fine di dar corso agli investimenti di varia natura e specie ivi descritti e disciplinati, il tutto nell’ambito del chiaro partenariato che legava Banca dati I. a quel gestore (si veda, in tal senso, la documentazione dimessa da ambo le parti in atti, sia in sede di costituzione che con le successive memorie ex art. 183, comma sesto, cpc).

Parte attrice, come detto, nel rilevare l’assoluta assenza di forme scritte e di qualsivoglia informativa precontrattuale a sostegno delle operazioni impugnate, invoca la tutela consumeristica di cui agli artt.67 e ss. del Codice del Consumo.

Parte convenuta, di contro, inquadra le operazioni in esame nell’ambito del c.d. *equity crowdfunding*, ciò è a dire in quelle attività volte, per quanto qui interessa, a proporre - mediante una piattaforma digitale dette “portale” ed affidata al “gestore di portale” iscritto nell’apposito registro ex art.50 quinquies TUF in conformità al Regolamento di cui alla delibera CONSOB 26.6.2013 n. 18592 (in G. Uff. n. 162 del 12.7.2013) - investimenti finalizzati all’acquisto di partecipazioni in *start up* innovative (operanti quali “emittenti” di strumenti finanziari).

Sempre i convenuti evidenziano come UINVEST, nella veste di gestore del relativo portale e di prestatore di attività funzionali all’utilizzo, scambio e conservazione di valute virtuali e alla conversione di esse con valute reali:

- non avesse operato come intermediario finanziario e/o prestatore di servizi di investimento;
- non fosse tenuta ad osservare la normativa antiriciclaggio, giusta l’autorevole conclusione raggiunta sul punto da l’UNITA’ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA (U.I.F.);
- non fosse tenuta a fornire agli odierni attori ulteriori informazioni rispetto a quelle, già specifiche e adeguate, fornite loro grazie all’accesso e all’iscrizione (ciascuno con proprio account personale) al portale gestito dalla società di diritto ucraino (iscrizione a cui conseguì l’erogazione della prestazione pattuita).

Va detto, tuttavia, quanto al preteso assolvimento dei doveri informativi gravanti sul “*soggetto che esercita professionalmente il servizio di gestione di portali per la raccolta di capitali di rischio per le start up innovative* “ (secondo la definizione datane dall’art. 2 dell’Allegato 1 della Delibera Consob n.18592/2013), come – nella realtà del processo - l’affermazione non abbia trovato concreto riscontro, nulla essendo comprovatamente emerso (al di là di mere affermazioni labiali e della produzione non confermata di un documento indicato come “Prospetto UINVEST”), circa le caratteristiche e i contenuti obiettivi del portale medesimo, onde verificare il rispetto degli artt. 13 e ss. dell’All.1 cit e, ancor più, dell’art.23 dell’Allegato 3, lì dove impone al gestore di assicurare “che per ciascuna offerta sia

preliminarmente riportata con evidenza grafica la seguente avvertenza: *“Le informazioni sull’offerta non sono sottoposte ad approvazione da parte della Consob. L’emittente è l’esclusivo responsabile della completezza e della veridicità dei dati delle informazioni dallo stesso fornite. Si richiama inoltre l’attenzione dell’investitore che l’investimento in strumenti finanziari emessi da start up innovative è illiquido e connotato da un rischio molto alto”*).

Peraltro, al di là del riparto del relativo onere probatorio, non mette conto in questa sede approfondire la questione e neppure rileva qui verificare se UINVEST, quale *gestore di portale*, fosse davvero sottratta - ex art. 50 quinquies TUF - alle disposizioni della parte II, titolo II, capo II, e dell’art. 22 del TUF medesimo, in difetto – ancora una volta - di prova alcuna che una società di diritto ucraino fosse effettivamente iscritta, all’epoca dei fatti, nell’apposito registro tenuto dalla Consob ai sensi del comma secondo dell’art. 50 quinquies cit, anche ai fini di cui al d.lgs. 4.3.2014 n.44 (attuazione della direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, in G.U. 25.3.2014 n. 70), salvo ai fini, tipicamente consumeristici, che si verranno di seguito a trattare.

Il nucleo “liquido” della vicenda, difatti, si incentra tutto sul rapporto (necessariamente contrattuale) che si perfezionò tra gli odierni attori e la società convenuta, in forza del quale – al di fuori della benchè minima “puntuazione” informativa e di qualsivoglia tracciatura formale (come ha riconosciuto il legale rappresentante della società in sede di interrogatorio formale) – ebbe luogo il cambio di valuta reale con “bitcoin” (definito da attenta dottrina come uno *“strumento finanziario utilizzato per compere una serie di particolari forme di transazioni online”* costituito da *“una moneta che può essere coniata da qualunque utente ed è sfruttabile per compiere transazioni, possibili grazie ad un software open source e ad una rete peer to peer”*).

In altre parole, Banca Dati Immobiliari srl, quale utente-bitcoin di UINVEST e quale sostanziale promotore finanziario di costei (giusta l’insistita autodefinizione quale *“financial partner”* della menzionata società di diritto ucraino: v. docc. in atti), ha ceduto agli attori, a fini di profitto d’impresa, la relativa moneta virtuale (non importa se già propria o se procurata ad hoc, in forza di intermediazione) in cambio di valuta reale.

Di tal genere di operazioni si è occupata di recente – in termini autorevoli e convincenti - l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 72/E, prendendo le mosse dalla nota sentenza 22.10.2015 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Causa C-264/14). Per quanto qui interessa, tanto la CGCE quanto l’Agenzia delle Entrate italiana definiscono le operazioni in questione (ciò è a dire *“cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale bitcoin e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra il prezzo di acquisto delle valute e quello di vendita praticato dall’operatore ai propri clienti”*) come *“prestazioni di servizio a titolo oneroso”* (sub specie di *“intermediazioni nell’acquisto e vendita di bitcoin”*), che - in quanto *“...relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio”* – sono riconducibili all’art.135, paragrafo I, lettera e), della direttiva 2006/112/CE, onde poi trarne l’inclusione nelle prestazioni esenti ex art. 10, comma primo, n.3), dpr n.633/1972 (non assoggettabilità ad IVA e, per converso, assoggettabilità ad IRES ed IRAP dei margini di profitto generati).

Ebbene, alla luce di quanto sopra, trova conferma l’evidente natura contrattuale delle operazioni in esame, qualificabili – sul versante di Banca Dati I. srl - come attività professionale di *prestazioni di servizi a titolo oneroso*, svolta in favore di *consumatori*².

² laddove non si ritenga addirittura – in guisa della clausola di salvezza dell’art. 67 bis del Codice del Consumo (*“omissis..., fatte salve, ove non espressamente derogate, le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa, dei sistemi di pagamento e di previdenza individuale, nonché le competenze delle autorità di settore”*) – la sussistenza della fattispecie dell’*“offerta al pubblico di prodotti finanziari”* descritta dall’art.1, lett. t) e u), del d.lvo 24.2.1998 n.58, ovvero ancora di quella dei *“servizi e attività di investimento”* in *“valori*

In effetti, le risultanze istruttorie consentono di affermare che Banca Dati I. assunse il ruolo di “fornitore” del servizio finanziario descritto all’art. 67 ter, lett.a), b), c) e g): essa, invero, operò quale soggetto privato che - mediante “contratto a distanza” ex art. 50 cod. consumo e servendosi di “operatore o fornitore di tecnica di comunicazione a distanza” (qui il gestore del portale UINVEST) – ebbe a collocare i “bitcoin” di che trattasi, senza mai incontrare personalmente gli odierni attori (come ha lealmente dichiarato il legale rappresentante di costei), svolgendo siffattamente quel “servizio finanziario ai consumatori” ex art. 67 bis L. cit., con accordo *per fatti concludenti* comprovato, *ex parte actoris*, dai bonifici bancari eseguiti da costoro sul c/c della società, bonifici ai quali fece seguito l’accredito, in favore dei primi, di unità di criptomoneta UINVEST (la c.d. *virtual value* : “V.V.”), in pari misura, sul portale ucraino (e dunque, ancora un volta, con le modalità degli artt. 50 e 67 ter, l. cit.).

La premessa ricostruttiva che precede consente, ora, di affrontare con maggiore precisione il tema della mancata informazione, agitato in via risarcitoria dagli attori, per verificarne la riconducibilità al perimetro tracciato dagli artt. 67 quater, quinquies, sexies, septies, undecies della L. cit., come integrato in via regolamentare (ex art. 67 decies) dal Titolo III dell’Allegato 1 della delibera Consob n. 18592 del 26.6.2013 (Regole di condotta: artt.13-21).

Escluso il diritto di recesso giusta la previsione dell’art.67 duodecies, comma quinto, la disciplina prevede, in estrema sintesi, che il consumatore abbia diritto:

- di comprendere “in maniera inequivocabile” il “fine commerciale” perseguito dal fornitore (qui Banca Dati I. srl);
- di essere informato, secondo le regole dell’Unione Europea (anche laddove il fornitore sia extra-UE), “in modo chiaro e comprensibile con qualunque mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza”, “prima che lo stesso sia vincolato da un contratto a distanza o da un’offerta” (ovvero, come forse nella fattispecie in esame, “subito dopo la conclusione del contratto a distanza, se quest’ultimo è stato concluso su richiesta del consumatore utilizzando una tecnica di comunicazione a distanza che non consente di trasmettere le condizioni contrattuali né le informazioni ai sensi del comma 1”):
 - i) circa l’identità”, anche di stabilimento geografico, del fornitore e del suo rappresentante;
 - ii) l’identità del professionista (qui Banca Dati I. srl) e la veste in cui esso agisce nei confronti del consumatore;
 - iii) l’iscrizione del fornitore (ciò è a dire la società convenuta, per quanto detto sopra, ma anche il gestore di portale UINVEST per quanto riferibile a costui) in un registro commerciale o analogo pubblico registro, come pure l’assoggettamento e gli eventuali estremi dell’autorizzazione amministrativa necessaria per le attività così svolte;
 - iv) le principali caratteristiche del servizio finanziario offertogli;
 - v) il meccanismo di formazione del prezzo, in senso lato;

mobiliari” ex art.1 bis, comma primo, lett. c) e d), nonchè comma quinto, lett. a), del d.lvo n.58 cit., avendosi riguardo a negoziazione per conto proprio di “qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permette di acquistare o di vendere i valori mobiliari indicati alle precedenti lettere” (n.d.e. azioni e altri titoli equivalenti di società, di partnership etc.) ovvero di “qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure” (il pensiero corre alla prospettata facoltà di conversione successiva dei bitcoin in valuta reale). Si avrebbe, così, la nullità delle relative transazioni tra le odierne parti in quanto poste in essere senza il rispetto della forma scritta “ad substantiam” contemplata dall’art.23 TUF, senza che possa giovare l’esonero di cui al successivo art. 50 quinquies, in difetto di prova della sussistenza dei presupposti legittimanti ivi descritti. Si preferisce, tuttavia, nel rispetto dei principi sottesi all’art.101 c.p.c., restare saldamente legati al tema consumeristico in quanto maggiormente aderente a quello principalmente dibattuto in causa.

- vi) il “rapporto con strumenti che implicano particolari rischi dovuti a loro specifiche caratteristiche o alle operazioni da effettuare, o il cui prezzo dipenda dalle fluttuazioni dei mercati finanziari su cui il fornitore non esercita alcuna influenza, e che i risultati ottenuti in passato non costituiscono elementi indicativi riguardo ai risultati futuri, oltre che sull’“esistenza di collegamenti o connessioni con altri servizi finanziari, con la illustrazione degli eventuali effetti complessivi derivanti dalla combinazione“ (si ha qui riguardo al contratto di cambio di valuta reale con moneta virtuale - nella quale va ravvisata una prima operazione in strumenti finanziari – funzionalmente diretta, in via esclusiva, al successivo acquisto su “portale” di partecipazioni emesse da società extra UE);
- vii) i rimedi che gli sono attribuiti dall’ordinamento;
- viii) lo “Stato membro o gli Stati membri sulla cui legislazione il fornitore si basa per instaurare rapporti con il consumatore prima della conclusione del contratto a distanza”.

Deve ritenersi, poi, come detto sopra, che in forza dell’art. 67 decies cod. cons., si applichino alla fattispecie anche gli ulteriori “caveat” di portata generale evincibili dagli artt. 13, 14 e 15 dell’Allegato 1 della nota Delibera Consob 26.6.13 n. 18592 (come pure dell’art.1 dell’All.3, ibid), giacchè volti - in vario modo - ad accrescere il livello di consapevolezza dell’investitore sull’alto rischio (così la disciplina) derivante da investimenti *illiquidi* in strumenti finanziari emessi da *start up* innovative.

Non si dubita, ovviamente, che gli obblighi regolamentari in questione abbiano per destinatario “naturale” il c.d. gestore di portale (nel caso, UINVEST) e, tuttavia, una volta accertata la simmetrica sussistenza di specifici doveri informativi gravanti anche sul “fornitore” dello strumento finanziario (qui la cripto-moneta finalizzata, per l’appunto, agli investimenti in partecipazioni offerte sul portale UINVEST), pare ragionevole definirne il contenuto, i contorni concreti (specie, come nel caso, laddove non assolti ovvero assolti lacunosamente dal gestore) mediante la loro trasposizione in capo al “fornitore”, in esito ad un’operazione ricostruttiva volta evitare, in via esegetica, lacune nell’ordinamento di settore. Tracciato in tal modo il perimetro soggettivo ed oggettivo degli obblighi informativi in parola, la legge – con l’art. 67 septiesdecies - ne assicura altresì l’effettività, facendo discendere dalla violazione degli “obblighi di informativa precontrattuale” idonea ad alterare “in modo significativo la rappresentazione delle caratteristiche” dell’investimento:

- i) la nullità del contratto, con diritto potestativo di azione riservato al consumatore, secondo lo schema consueto delle c.d. nullità relative;
- ii) l’“obbligo alla restituzione di quanto ricevuto” a carico del fornitore.

Ciò detto, non è chi non veda come, nella fattispecie, il problema della alterazione significativa della rappresentazione delle operazioni di investimento *sub iudice* si ponga in termini assoluti, essendo mancato qualsivoglia contatto, sia diretto che indiretto tra le parti, per l’effetto di privare in radice gli attori di qualsivoglia flusso informativo in loro favore, nel rispetto dei principi guida tracciati dal legislatore.

Inevitabile, quindi, la nullità dei contratti stipulati *per fatti concludenti* con gli odierni attori e, a cascata ex art. 2033 c.civ., la condanna della banca convenuta alla “restituzione di quanto ricevuto”.

Non vi è prova di danno emergente ulteriore né di danno da lucro cessante.

Sulle somme percette, come pacificamente indicate per ciascun attore (v. docc. 1, 2 e 3 attorei), competono gli interessi legali dalla domanda al saldo, non essendo stata offerta prova del dolo dell’*accipiens* tale da superare la presunzione generica di buona fede ex art. 1147 c. A

questo riguardo, per quanto emerso, l'operato di Banca I. parrebbe improntato non tanto a dolo quanto a grave carenza di professionalità nell'accostarsi ad attività rischiose con assoluta superficialità e noncuranza del dovere di protezione degli investitori).

Le spese seguono la soccombenza della società convenuta e si liquidano in € 8946,55, oltre CA e IVA (se dovuta), come da notula dell'avv. S. in data 27.9.2016, in favore degli attori, in solido tra loro.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e respinta, dichiara nulli i contratti di "cambio in bitcoin UINVEST" *inter partes* e, per l'effetto, condanna BANCA DATI IMMOBILIOARE SRL, sedente a Novara (NO), via Biglieri n. 3, a restituire:

- a Z. M. la somma capitale di € 17.020,33;
- a Dalla valentina Daniela la somma capitale di € 7.289,00;
- a DALLE RIVE DIEGO la somma capitale di € 9395,00;

oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo per ciascuno di essi;

condanna, infine, la società convenuta alla rifusione delle spese di lite, come sopra liquidate. Così deciso, in Verona, il 24 gennaio 2017

Il Giudice
Dott. Andrea Mirenda

IL CASO.it